

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**RICORSO**

**Per: MARCO DEL VECCHIO** (c.f. DLVMRC80E29E506D) nato a Lecce il 29.05.1980 e **LOSITO FEDERICO** (c.f. LSTFRC78R07C352Q) nato a Catanzaro il 07.10.1978, rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Simona Manca (CF MNCSNM70P60I119N PEC manca.simona@ordavvle.legalmail.it, fax 0832.756537), e Amina L'Abbate (CF LBBMNA72B59G942O PEC aminimalabbate@ordineavvocatiroma.org, Fax 06.68135991) ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell' Avv. Amina L'Abbate, giusta mandato in calce all'originale del ricorso.

**Ricorrenti**

**Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

**Resistente**

**PER**

**L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 597, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 04.09.2018 relativo alla *“Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”*, nella parte in cui non ammette la partecipazione alla selezione, per ciascun settore artistico disciplinare per cui hanno titolo, i docenti che hanno maturato gli anni di servizio previsti dall'art. 2 del Bando, presso le Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciute.

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

### FATTI

I ricorrenti sono docenti precari delle Accademie di belle Arti e hanno prestato servizio per moltissimi anni in Accademie legalmente riconosciute.

Essi hanno partecipato alla selezione per la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato nelle Accademie di tutta Italia, **disciplinata dal D.M. n. 597 pubblicato in G.U. il 4.9.18.**

Ciascuno dei ricorrenti ha presentato istanza di partecipazione nella sua classe di concorso, ed esattamente:

MARCO DEL VECCHIO nella ABAV 05 – *Pittura – 1 fascia*; e nella ABAV 06 – *Tecniche per la pittura – 1 fascia*;

FEDERICO LOSITO nella ABPR31 – *Fotografia – 1 fascia*.

**L'articolo 2 del presente bando** ammette alla selezione il personale docente che:

1. non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
2. abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto;
3. abbia maturato nelle predette istituzioni, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011 e fino all'anno accademico 2017/2018, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione di opera intellettuale.

I ricorrenti sono in possesso di tutti e tre i requisiti previsti dal bando di concorso. Per ciò che riguarda il requisito n. 3, i ricorrenti hanno prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato (supplenze), per il periodo richiesto dal

bando, presso Accademie Legalmente riconosciute, come risulta dalle loro rispettive domande di ammissione nella graduatoria nazionale.

Si evidenzia sin da subito che tale condizione ha procurato ai ricorrenti notevoli difficoltà nella presentazione della domanda in via telematica, modalità prevista dal bando all'art. 4.

Il predetto **articolo 4 del bando** di concorso prevedeva che la domanda di ammissione dovesse essere presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei commi successivi.

**L'articolo 6 del bando** disponeva l'inammissibilità della domanda, e pertanto l'esclusione dalla procedura, ove questa fosse stata presentata oltre il termine perentorio previsto dal bando o con modalità diverse da quella telematica.

I ricorrenti, hanno dunque provato a presentare la domanda secondo la modalità telematica prescritta dal bando, ma ciò non è stato possibile.

La difficoltà era determinata dal fatto che nella schermata della domanda, alla "sezione D: requisiti specifici di ammissione", in cui bisognava dichiarare le istituzioni in cui si è prestato servizio, tra le diverse Accademie italiane, non erano previste quelle legalmente riconosciute, dove essi avevano prestato servizio, bensì solo quelle statali.

Il sistema informatico, dunque, non consentiva la possibilità di dichiarare, tra i requisiti di ammissione, il servizio prestato presso le Accademie legalmente riconosciute. **I ricorrenti erano quindi tecnicamente impossibilitati a presentare la domanda per via telematica, perché il sistema non consentiva di dichiarare il servizio prestato presso le Accademie legalmente riconosciute.**

I ricorrenti, convinti di avere diritto a partecipare alla selezione, sono stati così costretti dal MIUR a presentare le loro istanze, indicando tutti gli elementi previsti dal bando per la formulazione della domanda di partecipazione al concorso, **a mezzo raccomandata a/r.**

Le domande sono tutte arrivate a destinazione, ma con ogni probabilità non saranno prese in considerazione, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nella graduatoria, per le ragioni sopraesposte, e dunque i ricorrenti saranno esclusi dalla procedura con evidenti danni di natura personale, professionale ed economica.

Tutto ciò premesso, è impossibile non rendersi conto, già ad una prima lettura dei fatti, come il comportamento del MIUR sia stato illegittimo, irrazionale, e contrario ai principi dell'ordinamento giuridico, e pertanto i provvedimenti impugnati devono essere annullati previa sospensione, per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 597 DEL 14.08.2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 508/99 ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 2 COMMA 6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 212 DELL'08.07.2005. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', FALSITA' DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

### **I**

Il **D.M. n. 597 del 14.08.2018** ha bandito e disciplinato una selezione nazionale finalizzata a costituire graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti disponibili, per il personale docente delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

**L'articolo 2 del succitato decreto**, rubricato *Requisiti e soggetti ammessi*, dispone: "Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione

*nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda e abbia maturato nelle predette Istituzioni, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011 (1 novembre 2010) e fino all'anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all'articolo 1".*

Se ci si attiene al dettato letterale dell'art. 2, appare chiaro come la previsione legislativa preveda la possibilità di partecipare alla selezione, solo per il personale docente che sia in possesso di tre requisiti, ed in particolare consente la partecipazione dei docenti che:

1. non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
2. abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto;
3. abbiano maturato nelle predette istituzioni, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011 e fino all'anno accademico 2017/2018, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi.

Con riferimento al terzo requisito, il bando parla in maniera generica di servizio svolto nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza distinguere tra servizio prestato nelle Accademie statali e servizio prestato nelle Accademie legalmente riconosciute.

Pertanto i ricorrenti, dalla semplice lettura del bando, erano convinti di essere in possesso dei requisiti prescritti e di poter accedere alla selezione.

Ed invece, la schermata web relativa alla presentazione della domanda, non prevedeva nella “sezione D”, dedicata all’inserimento dei requisiti specifici di ammissione, la possibilità di dichiarare il servizio prestato nelle Accademie legalmente riconosciute. Era possibile dichiarare solo il servizio svolto presso le Accademie statali.

I ricorrenti, quindi, si ribadisce, non hanno potuto presentare la domanda di ammissione alla selezione in modalità telematica - così come prescritto dal bando - perché il sistema informatico non lo consentiva.

Eppure, dalla lettura del bando appare chiaro che non vi è una distinzione tra il servizio prestato nelle Accademie statali e quello prestato nelle Accademie legalmente riconosciute.

Il dato letterale è lampante: il bando parla, sia all’art. 1 che all’art. 2 di **Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21.12.1999 n. 508 e tale norma non fa alcuna distinzione tra Accademie Statali e Accademie Legalmente riconosciute.**

Al contrario, la legge n. 508/99, che disciplina la riforma delle Accademie di belle Arti (oltre che di altri istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica), deve essere applicata anche dalle Accademie legalmente riconosciute, tant’è vero che essa, all’art. 2 commi 7 ed 8, prevede l’adozione di un Regolamento sugli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e tale regolamento, che è stato adottato dal **D.P.R. N. 212/2005**, all’interno del quale, l’art. 11 prevede e disciplina il procedimento di autorizzazione delle accademie non statali.

Lo stesso **art. 11 del D.P.R. N. 212/2005** prevede che le Accademie legalmente riconosciute debbano essere conformi a quelle Statali per ciò che riguarda l’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture **e del personale**, la tipologia dei corsi di studio e le altre attività formative.

Ed infatti le Accademie Legalmente riconosciute sono sottoposte alle stesse norme di cui alla legge 508/99 e al D.P.R. 212/2005, sia per ciò che riguarda, i corsi, le strutture, l'attività formativa, i titoli rilasciati, sia per ciò che riguarda il reclutamento del personale docente, come vedremo più dettagliatamente al punto II.

Peraltro, dalla lettura di tutte le norme contenute nella legge 508/99 e nel D.P.R. 212/2005, e non solo di quelle appena citate, questo principio di uguaglianza tra le Accademie Statali e quelle legalmente riconosciute emerge chiaramente.

Illegittima è quindi, ed assolutamente ingiustificata, è la discriminazione, operata dal MIUR, ma non corrispondente al bando di concorso, né alla legge 508/99 e al D.P.R. 212/2005 tra il servizio prestato nelle Accademie legalmente riconosciute e quello prestato nelle Accademie Statali.

Il bando di concorso, si ribadisce, fa riferimento alle Accademie di cui alla legge 508/99 e detta legge, oltre che i regolamenti derivanti da essa, non segna alcuna differenza tra le Accademie Statali e quelle legalmente riconosciute, neppure per ciò che riguarda il personale docente, il suo servizio e la sua selezione, prevedendo anzi, per quest'aspetto (come per tutti gli altri) la necessità di una conformità.

## II

**L'art. 2 comma 6 della legge 508/99** disciplina il sistema di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Accademie e prevede: *“Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del d.lgs.vo. n. 29/93 (...). Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendano disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1 del T.U. sulla Pubblica Istruzione, d.lgs.vo n. 297/94, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 124/99. (...).*

*Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente*

*mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. (...).*

Dalla lettura delle predette norme, in combinato disposto con l'art. 11 del D.P.R. 212/2005, si evince chiaramente che **il sistema di reclutamento dei docenti nelle Accademie Legalmente riconosciute e in quelle statali è identico. Entrambe devono attingere per gli incarichi a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato dalle graduatorie nazionali.**

Alla luce di questo dato normativo incontrovertibile, è illegittimo, irrazionale ed ingiustificato che ai docenti delle Accademie legalmente riconosciute non sia consentito accedere alle graduatorie nazionali da cui l'Accademia dove hanno prestato servizio attingerà per i contratti a tempo indeterminato e determinato.

E non solo! Quel che è ancora più importante è che non si comprende il motivo per cui il servizio prestato in Accademie che, per legge, devono avere le stesse caratteristiche di quelle Statali, attenersi alle stesse norme, rilasciare gli stessi titoli, essere sottoposte agli stessi controlli, devono poi avere un trattamento diverso rispetto ai docenti delle Accademie Statali non potendo accedere alle graduatorie nazionali.

Anche perché questo diverso trattamento non è previsto da alcuna norma di legge, ma è stato "inventato" da un atteggiamento ingiustificato del MIUR.

Atteggiamento che non può non violare anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione e quindi il principio di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In questo modo i ricorrenti hanno avuto, inspiegabilmente, un trattamento diverso rispetto ai loro colleghi con i medesimi requisiti ed è stato dunque violato anche l'art. 3 della Costituzione che impone il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale nel trattamento di situazioni identiche.



A ciò si aggiunga, aspetto ancora più paradossale, che l'art. 8 del bando relativo alla *Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali*, in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, prevede che anche il servizio prestato nelle Istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e quello prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, debba essere valutato secondo gli stessi criteri e attribuendo il medesimo punteggio, del servizio svolto nelle Istituzioni statali.

Quindi, ai fini della formazione della graduatoria, il servizio svolto nelle Istituzioni non statali deve essere valutato al pari di quello svolto nelle Accademie statali, ai fini della partecipazione alla selezione, tale servizio non può essere valutato!

Tutto ciò è veramente assurdo, illogico e irrazionale!

È opportuno inoltre mettere in evidenza come sulla questione si sia ormai creato un consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale le Accademie legalmente riconosciute devono essere equiparate ad ogni effetto di legge a quelle statali.

Tra tutti i precedenti giurisprudenziali si cita la **sentenza n. 11527/2015 con la quale l'ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha annullato il D.M. n. 526/2014**, che disciplinava, come il decreto oggetto di impugnazione con il presente ricorso, una selezione per la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, **proprio nella parte in cui non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, ma solo quello svolto in Accademie statali.**

Il T.A.R. per il Lazio ha ritenuto che *“Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell'art.2 del D.M. n.526 del 2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt.1, 2 della Legge n.508 del 1999 ove sono comprese le Accademie di Belle Arti, le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi accademici di*

primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge quindi tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue pertanto anche per i piani formativi e le procedure di assunzione (cfr. TAR Lazio, III bis, n.833 del 2014, Cons. Stato, VI, n.389 del 2013 e n.1673 del 2011).

L'art.2 del D.M. n.526 del 2014 va dunque inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute”.

A queste conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza ordinaria.

Moltissime sono infatti le sentenze dei Tribunali ordinari – sezione lavoro di tutta Italia che, decidendo sull'impugnativa delle graduatorie, hanno riconosciuto il diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali dei docenti che avevano prestato il servizio nelle Accademie legalmente riconosciute. Per effetto di quelle sentenze i docenti sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali dei rispettivi settori artistico disciplinari, e sono stati dunque destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato.

Sul punto si cita a mero titolo esemplificativo le seguenti sentenze: **Tribunale di Roma/sez. lavoro** sentenza del 04.06.18 su ricorso RGN 42849/2017, **Tribunale di Siracusa/sez. lavoro** sentenza n. 757 del 12.07.18, **Tribunale di Cosenza/sez. lavoro** sentenza n. 1936 del 14.11.17, **Tribunale di La Spezia/sez. lavoro** sentenza n. 368 del 31.12.16, **Tribunale di Brindisi/sez. lavoro** sentenza n. 1309 del 10.05.2017.

Tanto premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati chiedono l'annullamento previa sospensione del D.M. n. 597/2018 e degli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono all'ill.mo T.A.R. per il Lazio sez. di Roma la sospensione immediata di tutti i provvedimenti impugnati in quanto nell'attesa della decisione di merito subiranno un danno grave ed irreparabile.

Il 4 ottobre è stato il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione *de qua*, ed entro il 6 novembre saranno pubblicate le graduatorie provvisorie per ciascun settore artistico disciplinare. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 23 novembre, dopodiché inizierà il procedimento di attribuzione degli incarichi.

Ebbene, non è dato sapere (ancora) quali e quanti docenti saranno inseriti in graduatoria ma, anche in assenza di tale informazione, si possono fare delle considerazioni che portano alla necessità di una sospensione immediata dei provvedimenti impugnati.

Come si è già avuto modo di dire i ricorrenti chiedevano di essere inseriti nelle seguenti graduatorie:

MARCO DEL VECCHIO nella ABAV 05 – *Pittura – 1 fascia*; e nella ABAV 06 – *Tecniche per la pittura – 1 fascia*;

FEDERICO LOSITO nella ABPR31 – *Fotografia – 1 fascia*.

Ebbene, poiché essi per le ragioni anzidette, saranno con ogni probabilità esclusi dalla procedura, così come previsto dall'art. 6 del bando. Se, invece, i ricorrenti grazie a un provvedimento cautelare, fossero immediatamente inclusi in graduatoria, potrebbero sin da subito ricevere una proposta di contratto a tempo determinato o addirittura indeterminato.

E' facilmente intuibile, dunque, come sia necessario un provvedimento cautelare immediato poiché l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria cagionerebbe ad essi evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chance* di natura personale, professionale ed economica.

Per tutto quanto innanzi, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, domiciliati e difesi

## CHIEDONO

Che codesto ecc.mo T.A.R. voglia accogliere il presente ricorso ed annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

### **Si allegano i seguenti documenti:**

- 1) Copia del D.M. n. 597 del 14.08.2018.
- 2) Copia delle domande di ammissione presentate da ciascun ricorrente.
- 3) Giurisprudenza citata.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il ricorso è in materia di pubblico impiego e verrà versato il CU nella misura di € 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto

Lecce/Roma, 30 ottobre 2018

(Avv. Simona Manca)

(Avv. Amina L'Abbate)

Firmato digitalmente da: Simona Maddalena Manca  
Data: 30/10/2018 10:02:37

**Amina  
L'Abbate** Firmato  
digitalmente da  
Amina L'Abbate  
Data: 2018.10.30  
09:52:23 +01'00'